

Fondo pmi, la garanzia è maxi

Ammesse le operazioni di imprese rosa, del Sud, start-up

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Maxi-garanzia statale sul credito delle pmi. Il fondo Pmi garantirà nella misura massima dell'80% dell'ammontare delle operazioni finanziarie a favore delle imprese femminili, delle imprese di autotrasporto, delle start-up innovative e degli incubatori certificati, delle imprese aventi sede legale e/o sede operativa nelle regioni del Mezzogiorno e ubicate in aree di crisi. Sono ammissibili alla garanzia diretta le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all'attività d'impresa, quali le operazioni di durata non inferiore a 36 mesi, le operazioni di anticipazione dei crediti verso la p.a., le operazioni sul capitale di rischio, le operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata, le operazioni a favore delle piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a cinque anni, le operazioni di sottoscrizione di mini bond, le operazioni di microcredito e gli investimenti in quasi-equity. Questo è quanto si legge nel nuovo decreto dello sviluppo economico datato 11 novembre 2015 (il cui comunicato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9/12/2015) che riguarda l'approvazione delle modifiche e integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Soggetti richiedenti la garanzia. Possono richiedere la garanzia diretta, previo accreditamento le banche, anche in qualità di capofila di pool di banche, gli intermediari, i gestori comprese le società di gestione del risparmio e le società di gestione armonizzate, gli operatori di microcredito (per le sole operazioni di microcredito) e le imprese di assicurazione. Ai fini dell'accreditamento per la presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia diretta, i soggetti richiedenti devono presentare richiesta scritta al gestore - medio credito centrale per l'utilizzo del portale del fondo garanzia Pmi. I soggetti richiedenti la garanzia diretta provvedono ad adeguare la modulistica, inserendo i loghi e le altre indicazioni previste dal piano della trasparenza. I sogget-

Le condizioni di ammissibilità	
Garanzia diretta	Garanzia diretta del fondo Pmi nella misura massima dell'80% dell'ammontare delle operazioni finanziarie a favore dei soggetti beneficiari finali aventi sede legale e/o sede operativa nelle regioni del Mezzogiorno, le imprese femminili, le imprese di autotrasporto, le imprese ubicate in aree di crisi e gli start-up innovative e incubatori certificati. Non sono ammesse alla garanzia diretta le operazioni a favore dei soggetti beneficiari finali la cui sede legale e/o la cui sede operativa interessata dall'operazione finanziaria sia ubicata nel territorio della regione Toscana.
Domanda scritta	Ai fini dell'accreditamento per la presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia diretta, i soggetti richiedenti devono presentare richiesta scritta al gestore - medio credito centrale per l'utilizzo del portale del fondo garanzia Pmi. I soggetti richiedenti la garanzia diretta provvedono ad adeguare la modulistica, inserendo i loghi e le altre indicazioni previste dal piano della trasparenza.
Operazioni ammissibili	Sono ammissibili alla garanzia diretta le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all'attività d'impresa, quali le operazioni di durata non inferiore a 36 mesi, le operazioni di anticipazione dei crediti verso la Pa, le operazioni sul capitale di rischio, le operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata, le operazioni a favore delle piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni, le operazioni di sottoscrizione di mini bond, le operazioni di microcredito e gli investimenti in quasi-equity.

ti in possesso dei requisiti presentano le richieste di ammissione alla garanzia diretta mediante portale del

fondo di garanzia Pmi. Non sono ammesse alla garanzia diretta le operazioni a favore dei soggetti beneficiari finali

la cui sede legale e/o la cui sede operativa interessata dall'operazione finanziaria sia ubicata nel territorio del-

la regione Toscana.

Operazioni escluse. Sono escluse dalla garanzia diretta le operazioni finanziarie che non abbiano una durata e/o una scadenza stabilita e certa. Le operazioni «a revoca» sono considerate ammissibili solo se hanno una durata e/o una scadenza certa e desumibile dalla delibera di concessione e/o stipula/perfezionamento. In caso di rinnovo dell'operazione finanziaria, deve essere presentata una nuova richiesta di ammissione alla garanzia del fondo e adottata una nuova delibera da parte del soggetto richiedente. Non sono ammissibili le operazioni finanziarie a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire direttamente connesse ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione.

Ammissibilità delle operazioni. Nell'ambito delle operazioni di durata non inferiore a 36 mesi e delle altre operazioni finanziarie, sono ammissibili le operazioni di liquidità finalizzate, per esempio, al pagamento dei fornitori, al pagamento delle spese per il personale, le operazioni di consolidamento delle passività a breve termine accordate da un soggetto finanziatore diverso nonché appartenente a un diverso gruppo bancario, rispetto a quello che ha erogato i prestiti oggetto di consolidamento, le operazioni di rinegoiazione dei debiti a medio-lungo termine, ossia le operazioni finalizzate alla modifica dei piani di rimborso attraverso l'allungamento della durata, la rimodulazione delle quote capitale e/o l'applicazione di un tasso d'interesse inferiore, a cui sia connessa una nuova delibera di concessione del soggetto richiedente e una nuova erogazione. Inoltre sono ammissibili le operazioni di fideiussione strettamente connesse all'attività «caratteristica» dell'impresa e aventi a oggetto un obbligo di pagamento del soggetto beneficiario finale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, fideiussioni a garanzia di pagamento forniture, di canoni di locazione ecc.). Non sono ammissibili alla garanzia diretta le operazioni di fideiussione connesse all'attività «non caratteristica» dell'impresa, le operazioni di sottoscrizione di cambiali finanziarie, le operazioni a fronte di investimento, i prestiti partecipativi e i finanziamenti a medio-lungo termine.